



CONTRATTO PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DI APPARATI HARDWARE
E LICENZE SOFTWARE DEL SII

**SERVIZI DI MANUTENZIONE DI APPARATI HARDWARE E DI LICENZE SOFTWARE DEL SISTEMA
INFORMATIVO INTEGRATO**

SCHEMA DI CONTRATTO

N.

AU/A1499/2016

INDICE

Art. 1.	Valore delle premesse e degli allegati	3
Art. 2.	Oggetto del Contratto	4
Art. 3.	Decorrenza e durata	6
Art. 4.	Impegni specifici del Fornitore	6
Art. 5.	Obblighi del Fornitore in tema di salute e sicurezza sul posto di lavoro	6
Art. 6.	Modalità e tempi di esecuzione della fornitura	7
Art. 7.	Stati di avanzamento	7
Art. 8.	Collaudi	8
Art. 9.	Corrispettivi	8
Art. 10.	Fatturazione	8
Art. 11.	Pagamenti	8
Art. 12.	Garanzia dell'esatto adempimento	9
Art. 13.	Divieto di cessione	9
Art. 14.	Risoluzione	9
Art. 15.	Forza maggiore	10
Art. 16.	Controversie	10
Art. 17.	Responsabilità civile	10
Art. 18.	Registrazioni – oneri fiscali	11
Art. 19.	Diposizioni generali	11
Art. 20.	Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	11
Art. 21.	Obblighi relativi alla normativa in tema di anticorruzione	12
Art. 22.	Elezione di domicilio	12

TRA

L'Acquirente Unico SpA (in seguito indicato come **AU**), con sede e domicilio fiscale in Roma via Guidubaldo Del Monte 45, 00197 Roma, codice fiscale n. _____ nella persona dell'Amministratore Delegato, _____ nato a _____ il _____ C.F. _____;

E

_____ (di seguito indicato come il Fornitore), con sede legale _____ codice fiscale _____ e partita IVA _____, nella persona del suo legale rappresentante _____, nato _____ il _____, C.F. _____;

(di seguito, congiuntamente, le Parti);

PREMESSO CHE

Il Sistema Informativo Integrato (di seguito SII) è stato istituito dall'Art. 1bis della legge n. 129/2010, per la condivisione, l'integrazione e lo scambio dei flussi di dati funzionali ai processi necessari per il funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e il gas.

In qualità di Gestore del SII, AU svolge il ruolo di Committente per l'appalto relativo ai servizi descritti nel presente Capitolato Tecnico.

La Direzione SII è responsabile della realizzazione e della gestione del SII, ne cura tutte le attività tecnologiche e supporta l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) nel governo dei processi gestiti mediante il SII.

AU, in ottemperanza del d.lgs. n. 50 del 2016, ha indetto una gara comunitaria a procedura aperta, come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 3/01/2017, numero GU/S S1, per l'affidamento dei servizi di manutenzione su un insieme di apparecchiature del SII.

Il Fornitore è risultato aggiudicatario della predetta gara.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1. Valore delle premesse e degli allegati

1.1 Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, così come fanno

parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti allegati ciascuno dei quali in caso di difformità su ciascuno di quelli che lo segue:

- Capitolato tecnico (Allegato "A");
- Offerta economica del Fornitore (Allegato "B");

Art. 2. Oggetto del Contratto

Con il presente Contratto le Parti intendono definire i termini e le condizioni che regoleranno le prestazioni da parte del Fornitore ad AU dei servizi di manutenzione, più dettagliatamente descritti nell'Allegato A e nell'Allegato B.

Oggetto dell'appalto è l'erogazione di servizi di supporto e manutenzione delle apparecchiature hardware, installate presso due centri di AU e delle licenze software installate su tali apparecchiature, dedicati alla gestione del SII.

L'insieme delle apparecchiature, oggetto dei servizi di manutenzione, è costituito da diverse tipologie di hardware dislocate in due centri, entrambi ubicati a Roma, rispettivamente in:

- via G. del Monte 45, il CED svolge funzione di sito primario
- via della Civiltà del lavoro 52, il CED svolge funzione di Sito per il disaster recovery.

Le apparecchiature utilizzate sono per lo più di classe enterprise multiplatforma e sono elencate nel dettaglio nell'Appendice di cui all'Allegato A.

I servizi di supporto e manutenzione dovranno essere assicurati mediante contratti con i produttori delle apparecchiature hardware e delle licenze software dettagliate nell'Appendice di cui all'Allegato A, in modo da garantire la continuità delle attività operative legate all'esercizio dei sistemi, limitando eventuali interruzioni dovuti a malfunzionamenti hardware/software entro i termini ammessi dai livelli di servizio, dettagliati per ogni componente.

In particolare i servizi offerti dovranno comprendere:

- la rimozione dei malfunzionamenti dovuti a cause di natura hardware/software che impediscano il regolare funzionamento delle apparecchiature; incluso l'eventuale aggiornamento del firmware se necessario alla risoluzione del problema specifico;
- interventi, attivati da una richiesta di AU, volti al ripristino delle apparecchiature che abbiano riportato malfunzionamenti attribuibili a sbalzi di tensione, cause ambientali e/o eventi atmosferici quali fulmini, alluvioni, incendi, ecc.

Le attività di ripristino sopra indicate comprendono la riparazione/sostituzione di componenti e/o di apparati mediante interventi in loco, incluse le parti di ricambio.

I servizi di manutenzione richiesti sono finalizzati a mantenere in stato di perfetta efficienza le apparecchiature di AU attraverso interventi opportuni e tempestivi volti ad eliminare i

malfunzionamenti. Per malfunzionamento si intende ogni evento o situazione in cui si manifesta una difformità di funzionamento di una apparecchiatura rispetto alle specifiche indicate nella relativa documentazione tecnica e nella manualistica d'uso. Tutte le attività di manutenzione dovranno essere svolte attenendosi esattamente a quanto dichiarato negli specifici manuali tecnici del costruttore di ogni singola apparecchiatura.

Il Fornitore dovrà provvedere alla formalizzazione di tutti i contratti necessari per l'attivazione dei servizi di supporto e manutenzione delle componenti elencate nell'Appendice di cui all'Allegato A.

Dovranno essere resi disponibili d AU tutti i riferimenti utili, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, canali telefonici, fax, mail e portali web dove verranno segnalate le richieste di supporto attinenti a tutte le componenti hardware e software elencati nell'Appendice di cui all'Allegato A.

La richiesta e la gestione degli interventi è a carico di AU.

Per ogni componente hardware nell'Appendice di cui all'Allegato A dovranno essere garantiti i servizi di supporto e manutenzione con le seguenti modalità:

- nel rispetto del livello di servizio indicato nella colonna "SLA" riportata nelle tabelle relative a ciascun apparato oggetto di manutenzione, presenti nell'Appendice di cui all'Allegato A;
- con durata indicata nella colonna "durata del servizio", espressa in numero di mesi, a decorrere dalla data in cui termina l'attuale contratto di supporto, indicata nella colonna "Eos" riportata nelle tabelle, relative a ciascun apparato oggetto di manutenzione, presenti nell'Appendice di cui all'Allegato A.

Per ogni **componente software** indicata nell'Appendice di cui all'Allegato A dovranno essere garantiti i servizi di supporto e manutenzione con le seguenti modalità:

- con le caratteristiche proprie della licenza descritta nella colonna "Dettaglio" nelle tabelle, relative a ciascun software oggetto di manutenzione presenti nell'Appendice di cui all'Allegato A;
- con durata indicata nella colonna "durata del servizio", espressa in numero di mesi, a decorrere dalla data in cui termina l'attuale contratto di supporto, indicata nella colonna "Eos" nelle tabelle, relative a ciascun software oggetto di manutenzione presenti nell'Appendice di cui all'Allegato A.

Art. 3. Decorrenza e durata

- 3.1 L'efficacia del presente Contratto decorrerà da quando entrambe le Parti lo avranno sottoscritto.
- 3.2 Il presente Contratto ha la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto, salvo che venga risolto anticipatamente ai sensi del successivo articolo 14, e dovrà intendersi definitivamente cessato allo scadere dei mesi su indicati, fatti salvi gli obblighi posti a carico del Fornitore in relazione alle disposizioni di cui al successivo articolo .

La durata del servizio per ciascuna componente potrà avere una copertura di 12 o 24 mesi a decorrere dal termine del servizio di supporto e manutenzione in corso, come dettagliato nell'Appendice di cui all'Allegato A.

Art. 4. Impegni specifici del Fornitore

- 4.1 Il Fornitore si impegna a:
- a) eseguire i servizi di cui all'Art. 2 secondo i termini e le condizioni di cui al presente Contratto, in conformità con quanto indicato negli allegati di cui al precedente articolo 1, nonché a raggiungere tutti gli obiettivi, anche temporali, riportati in detta documentazione;
 - b) osservare nella prestazione dei servizi di cui all'Art. 2 tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tal scopo potranno essere predisposte da AU;
 - c) adempiere, per il proprio personale, a tutti gli obblighi di legge, fiscali, previdenziali, assicurativi ed assistenziali ed a corrispondere al personale stesso una retribuzione non inferiore a quella prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato;
 - d) rispettare le prescrizioni del D. Lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed ad accettare la nomina a responsabile al trattamento dei dati ed a sua volta a nominare gli amministratori di sistema conformemente a quanto disciplinato dal provvedimento del Garante della Privacy del 27 Novembre 2008;

Art. 5. Obblighi del Fornitore in tema di salute e sicurezza sul posto di lavoro

- 5.1 Organizzazione autonoma. Il Fornitore si impegna a svolgere le attività con la diligenza

professionale adeguata, dichiarando di possedere i requisiti tecnico- professionali necessari ad eseguire le attività oggetto di appalto (rif. art. 26 comma 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), come risulta dal certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese.

5.2 Responsabilità verso il proprio personale:

- a) Il Fornitore è l'unico responsabile nei confronti del proprio personale, dipendente e/o collaboratori del cui operato si avvalga per l'espletamento dei servizi e delle attività di cui al presente contratto, degli obblighi ed degli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziale e previdenziali. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutta la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed igiene sul lavoro.

Art. 6. Modalità e tempi di esecuzione della fornitura

Il Responsabile del SII svolgerà le attività di controllo sull'esecuzione dei servizi afferenti la fornitura e rappresenta AU nei rapporti con il Fornitore.

E' richiesto che il Fornitore nomini un proprio Responsabile con il ruolo di interfaccia unica verso AU. Tale Responsabile, che deve essere alle dirette dipendenze del Fornitore (nel caso di RTI della mandataria) dovrà garantire la qualità complessiva dei servizi erogati e disporre di ampia autonomia e capacità al fine di incidere significativamente sul rispetto dei termini e degli impegni contrattuali.

Il Fornitore dovrà espletare i servizi oggetto del presente Contratto, nei tempi e con le modalità di seguito indicati:

- Comunicazione del Responsabile del Fornitore e consolidamento delle quantità e della durata dei supporti da attivare, nel periodo che decorre dalla comunicazione dell'aggiudicazione entro la sottoscrizione del contratto;
- Perfezionamento dei contratti per la copertura dei servizi di supporto richiesti entro 20 giorni solari dalla stipula del presente Contratto.

Art. 7. Stati di avanzamento

Al fine di monitorare l'andamento del servizio di manutenzione erogato saranno effettuate riunioni semestrali tra i responsabili di AU e del Fornitore, con modalità che verranno concordate in fase di avvio della fornitura. Tali riunioni hanno lo scopo di:

- verificare l'andamento del servizio e l'effettiva attivazione/erogazione dei servizi;
- convalidare le variazioni, in aumento e/o in diminuzione della consistenza delle componenti oggetto dei servizi di assistenza e manutenzione.

Art. 8. Collaudi

Il Fornitore dovrà effettuare il collaudo della fornitura, mediante verifica dell'effettiva copertura dei servizi richiesti per tutte le componenti consolidate al momento della stipula del presente contratto, entro 30 giorni solari dalla suddetta stipula.

A decorrere dalla data di collaudo della fornitura il Fornitore dovrà erogare servizi di supporto e manutenzione in maniera continuativa.

Art. 9. Corrispettivi

I servizi di assistenza e manutenzione sono remunerati attraverso la corresponsione di un canone semestrale determinato in base al canone indicato nell'offerta economica dal Fornitore per ciascuna componente (HW e SW), commisurato al numero effettivo di apparecchiature oggetto dei servizi stessi.

Allegato al presente contratto vi è il documento attestante il numero effettivo delle componenti oggetto dei servizi richiesti.

Le variazioni in corso d'opera, sia in aumento sia in diminuzione, nei limiti del 10% rispetto al valore dell'importo totale indicato nell'offerta economica, saranno comunicate da AU, con preavviso scritto di almeno 15 giorni rispetto alla riunione periodica semestrale, ed avrà efficacia a partire dal primo giorno del successivo semestre. L'adeguamento del canone avverrà a partire dal primo giorno del mese in cui avrà efficacia tale variazione.

Il corrispettivo complessivo massimo per l'intera fornitura dei servizi di cui all'Art. 2 è, pari a € _____ (_____), oltre IVA.

Art. 10. Fatturazione

La fatturazione per la fornitura dei servizi oggetto del presente Contratto potrà essere emessa dal Fornitore previo collaudo positivo.

Art. 11. Pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi avverrà il terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture presso il protocollo ufficiale AU.

Art. 12. Garanzia dell'esatto adempimento

- 12.1 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, il Fornitore entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione formale dell'avvenuta aggiudicazione, dovrà costituire a proprie spese, ai sensi e nelle modalità indicate dall'Art. 103 D. Lgs. 50/2016, idonea garanzia a favore di AU.
- 12.2 La fideiussione o polizza fideiussoria copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione dell'ultimo certificato di collaudo provvisorio o dell'ultimo certificato di regolare esecuzione. Inoltre il Fornitore, al termine dell'efficacia della garanzia di cui sopra, dovrà prestare un'ulteriore fideiussione o polizza fideiussoria di valore pari a valida fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui il Fornitore è tenuto in forza del presente Contratto.
- 12.3 Il Fornitore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare della garanzia fideiussoria di cui al precedente punto in caso di escussione totale o parziale da parte di AU durante il periodo di validità della stessa.
- 12.4 La prestazione della garanzia di cui al presente Articolo non limita l'obbligo del Fornitore di provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

Art. 13. Divieto di cessione

Il Fornitore non può cedere in nessun caso e in nessun modo il Contratto a terzi, senza previa autorizzazione da parte di AU, pena la risoluzione del Contratto stesso per causa ed in danno del Fornitore.

Art. 14. Risoluzione

- 14.1 Il presente Contratto sarà risolto con effetto immediato nel caso in cui un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla esecuzione delle attività di cui all'Art. 2 o quest'ultima sia dichiarata fallita.
- 14.2 AU potrà risolvere, in tutto od in parte, il presente Contratto in ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, sia nel caso in cui quest'ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente Contratto e, qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere, comunque, non inferiore a 60

(sessanta) giorni solari, sia in tutte le altre ipotesi previste nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.

- 14.3 In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni.
In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo, il presente Contratto sarà risolto di diritto.

Art. 15. Forza maggiore

Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.

Art. 16. Controversie

- 16.1 Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente le controversie che possono eventualmente insorgere nell'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione delle disposizioni del presente Contratto.
- 16.2 Qualora non sia possibile raggiungere un accordo sulla questione controversa e, comunque, una volta decorsi inutilmente 60 giorni solari dall'insorgere della stessa, ciascuna delle parti potrà ricorrere in giudizio contro l'altra Parte.
- 16.3 Le Parti concordano che, il Foro competente per qualsiasi controversia, relativa al presente Contratto di cui al precedente comma 2, è quello di Roma.

Art. 17. Responsabilità civile

- 17.1 Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto di AU o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenza o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, fino ad un importo non superiore all'importo totale del presente Contratto.

Art. 18. RegISTRAZIONI – oneri fiscali

Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.

Art. 19. Disposizioni generali

- 19.1 Salvo quanto altrimenti disposto nel Contratto, lo stesso può essere modificato solo in forma scritta da persone munite degli idonei poteri di rappresentanza dei contraenti.
- 19.2 Il Contratto costituisce la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra AU ed il Fornitore per quanto riguarda i servizi oggetto del presente Contratto e prevale su tutte le proposte o accordi orali o scritti eventualmente invocati come intervenuti tra le parti relativi alle predette attività.

Art. 20. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

- 20.1 Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 AU comunica al Fornitore il seguente codice CIG n: 6937454824.
- 20.2 Il Fornitore, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art.3 della legge n. 136 del 2010 obbligandosi a comunicare nelle fatture inviate ad AU, ai sensi della medesima legge, il numero di conto corrente dedicato.
- 20.3 Il mancato avvalersi, da parte del Fornitore, dei conti correnti dedicati per tutte le transazioni relative al presente contratto comporterà l'immediata risoluzione del presente contratto.

Art. 21. Obblighi relativi alla normativa in tema di anticorruzione

Con la sottoscrizione della presente il Fornitore dichiara espressamente di avere piena conoscenza delle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive integrazioni, delle relative delibere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché delle norme del Codice Etico e di quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, adottati da AU e consultabili sul sito internet www.acquirenteunico.it.

Con la stipula del presente Contratto il Fornitore si obbliga pertanto a svolgere l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione adottato da AU ex Legge 190/2012, nel Codice Etico e più in generale di quanto disposto dalla Legge 190/2012.

Il mancato adempimento dell'obbligo come sopra assunto da parte del Fornitore costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà AU a risolvere il presente contratto con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che in tal caso il Fornitore sarà tenuto a risarcire qualsiasi danno, costo, onere, spesa, perdita, che dovesse derivare, direttamente o indirettamente, ad AU stesso.

Art. 22. Elezione di domicilio

22.1 A tutti gli effetti del presente contratto, nonché per ogni controversia dipendente, connessa e comunque collegata al presente contratto, anche se relativa a tempi, atti e fatti successivi alla cessazione del rapporto, le parti eleggono domicilio come segue: (i) quanto ad AU: Via Guidubaldo del Monte n. 45 00197 Roma - Tel 06 ... - Fax 06 ... CF e P.IVA n. 05877611003 ;

(ii) quanto al Fornitore:.....

22.2. Tutte le comunicazioni, notificazioni, incarichi, approvazioni, necessarie e utili per le attività riguardanti il presente contratto hanno pieno effetto e si intenderanno validamente eseguite solo ove effettuate per iscritto a mail pec o a mezzo raccomandata A/R ed indirizzate al suddetto domicilio eletto, anche se non più attuale, salvo che non ne sia stata preventivamente comunicata la variazione a mezzo telegramma o raccomandata A/R.

Letto approvato e sottoscritto



Roma, lì _____

Per il Fornitore

Per AU

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 8 (Collaudi), , Art. 9 (Corrispettivi), Art. 11 (Pagamenti), Art. 12 (Garanzia), Art. 13 (Divieto di cessione), Art. 14 (Risoluzione), Art. 16 (Controversie), Art. 18 (Registrazioni- Oneri fiscali).

Letto approvato e sottoscritto

Per il Fornitore

Roma, lì _____